

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

col Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro della difesa

(SCOGNAMIGLIO)

col Ministro dei lavori pubblici

(MICHELI)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(TREU)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(BASSOLINO)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(MELANDRI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

col Ministro per la funzione pubblica

(PIAZZA)

col Ministro per gli affari regionali

(BELLILLO)

e col Ministro per le pari opportunità

(BALBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1999

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed
i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

ONOREVOLI SENATORI. - Il Giubileo del 2000 rappresenta per il nostro Paese non solo un eccezionale evento di fede, ma anche una grande e strategica opportunità economica e di promozione di immagine. Occorre pertanto completare opportunamente l'attrezzatura infrastrutturale e di accoglienza, e predisporre un sistema organizzativo idoneo, efficiente e adeguatamente dimensionato. Oltre ai flussi turistici normali, oltre cento milioni di arrivi ed almeno cinquecento milioni di presenze nel 1998, si prevede che in particolare la città di Roma vedrà raddoppiare nell'anno 2000 il proprio flusso di ospiti, con punte molto rilevanti in occasione delle principali celebrazioni.

Con il presente provvedimento legislativo, in relazione all'imminenza dell'evento giubilare, si è inteso dare adeguata risposta alle ineludibili esigenze di carattere ordinamentale e organizzativo al fine di assicurare nel periodo di interesse la piena funzionalità delle amministrazioni e degli enti pubblici aventi competenze inerenti la predisposizione della gestione degli interventi e dei servizi comunque connessi all'evento medesimo.

La maggior parte delle disposizioni ha carattere provvisorio con esplicita indicazione della validità temporale. L'applicabilità territoriale è prevalentemente limitata al comune di Roma o ai comuni interessati dall'evento giubilare.

Con le disposizioni dell'articolo 1, il Ministero per i beni e le attività culturali per far fronte alle maggiori esigenze connesse al prolungamento d'orario dell'apertura dei musei, delle aree archeologiche, delle biblioteche e degli archivi di stato, è autorizzato ad assumere, dal 1° dicembre 1999 fino al 30 giugno 2001, un massimo di millecinquecento lavoratori a tempo determinato,

rinnovando prioritariamente i contratti già in essere per l'anno 1999.

L'articolo 2 detta alcune disposizioni per il Ministero dell'interno.

Il comma 1 tende a rendere possibile l'intervento finanziario del Ministero dell'interno, nell'ambito delle risorse di cui già può disporre, per completamenti e ristrutturazioni di edifici già esistenti, oltre che per l'ordinaria manutenzione, come prevedono le vigenti disposizioni concernenti l'utilizzazione di beni demaniali, e oltre all'acquisto o alla realizzazione di nuove opere, come già prevede il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, rifinanziata per effetto dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Tale possibilità si dimostra particolarmente preziosa nel caso delle esigenze emergenti in occasione delle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, in quanto alcune installazioni, già in uso all'Amministrazione, non possono essere pienamente utilizzate per il mancato completamento di lavori già richiesti al Ministero dei lavori pubblici e non potuti eseguire per mancanza di fondi.

Il comma 2 tende a superare l'intralcio temporale derivante dal carico di lavoro degli uffici tecnici erariali, consentendo, nei casi d'urgenza, il ricorso a valutazioni tecnico-economiche effettuate da altri soggetti pubblici, ovvero da professionisti designati dal presidente dell'ordine di appartenenza.

Il comma 3 tende a precisare che, fermi restando gli oneri per il bilancio dello Stato derivanti dallo sviluppo quindicennale dei limiti di impegno annuali fissati dalla legge, è consentita non solo la stipulazione di contratti aventi una proiezione finanziaria quindicennale, ma anche - nell'ambito del quin-

quennio di mantenimento in bilancio delle risorse assegnate - di più contratti successivi aventi una proiezione temporale inferiore, complessivamente non superiore a quindici anni.

L'articolo 3 detta alcune disposizioni per il Ministero degli affari esteri. In particolare, al fine di poter rispondere adeguatamente alla maggiore richiesta di visti d'ingresso per l'Italia si prevede la possibilità di assunzione, da parte delle ambasciate maggiormente coinvolte, di sedici unità, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Al fine di garantire un'adeguata disponibilità delle risorse umane delle Amministrazioni e degli enti pubblici interessati all'organizzazione del Giubileo, l'articolo 4, nell'ambito delle risorse ordinarie, dispone la possibilità di derogare, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, ai limiti vigenti in materia di lavoro straordinario. Viene inoltre introdotta una deroga alla percentuale massima di personale reclutabile in via temporanea da parte dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa.

Le norme dell'articolo 5 autorizzano l'Università di Roma Tor Vergata ad utilizzare i finanziamenti assegnati dalla legge 25 giugno 1985, n. 331, per realizzare all'interno del comprensorio universitario gli interventi finalizzati a consentire lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari dell'anno 2000. Tali finanziamenti costituiranno una mera anticipazione e non concorreranno alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La reintegrazione del pertinente capitolo di bilancio avverrà in sede di predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria. Viene inoltre prevista la possibilità per il prefetto di adottare ordinanze contingibili e urgenti per garantire la piena disponibilità delle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni.

L'articolo 6 consente la concreta attuazione delle disposizioni previste dall'articolo

46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevedeva il servizio sostitutivo di leva, ma che risultava fino ad oggi inattuato.

In particolare, sulla base dell'avvertita necessità di garantire un adeguato soddisfacimento delle maggiori esigenze delle amministrazioni interessate durante l'anno del Giubileo, si prevede la possibilità di impiegare presso i comuni, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa - Centro di volontariato per il Giubileo, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'ambiente, in servizio sostitutivo di leva, i giovani idonei al servizio militare in esubero rispetto alle esigenze delle Forze armate. In tal modo possono essere soddisfatte le maggiori esigenze in materia di vigilanza urbana, di vigilanza dei musei e delle aree protette, nonché quelle dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa - Centro di volontariato per il Giubileo. S'introduce anche la possibilità per le donne, su base volontaria, di svolgere il medesimo servizio secondo modalità compatibili.

Con l'articolo 7, si prevede la sospensione dell'esecuzione degli sfratti per gli immobili adibiti ad alcune specifiche attività commerciali, situati nel centro storico del comune di Roma.

Con le norme dell'articolo 8 si integrano alcune disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270, per disporre in ordine alle procedure di definanziamento previste dai citati provvedimenti legislativi, in particolare per recuperare le somme non utilizzate, incaricando il soggetto titolare dell'intervento definanziato di valutare le ulteriori attività da svolgere in relazione alle parti di intervento già realizzate. Si prevede inoltre la compensazione in caso di definanziamento e di contemporanea assegnazione al medesimo soggetto beneficiario. Con il comma 4 dello stesso articolo, si proroga il termine di ultimazione

degli interventi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, al 31 dicembre 1999. Infine con il comma 5 si dispone l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 10, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994 agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.

Con l'articolo 9 si autorizza il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane ad assegnare, con proprio decreto, per le esigenze gestionali dei servizi di base del 2000 le eventuali somme non utilizzate di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651.

L'articolo 10 prevede l'adeguamento del contributo previsto a favore della città di Roma, per gli oneri connessi alla qualità di capitale della Repubblica, dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280.

In materia di abusivismo commerciale, al fine di rendere più incisiva l'attività sanzionatoria delle autorità competenti, con l'articolo 11 si prevede la distruzione della merce e delle attrezzature confiscate ovvero, eventualmente, la loro alienazione mediante affidamento ad associazioni impegnate in attività di assistenza e beneficenza.

D'altronde l'attuale impossibilità di reprimere il fenomeno in parola con gli attuali mezzi a disposizione lo ha favorito enormemente essendosi oramai acquisita da parte di detti operatori la sicurezza di non perdere, quanto meno definitivamente, la merce.

Con l'articolo 12, vengono aumentate temporaneamente, nel comune di Roma, le

sanzioni concernenti le affissioni abusive prevedendo altresì specifiche responsabilità per gli operatori, per il committente e per coloro che traggono vantaggio dalle affissioni stesse. I sindaci dei comuni interessati dall'evento giubilare, possono disporre l'applicazione delle stesse sanzioni nell'ambito del territorio dei propri enti.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 introducono aumenti delle sanzioni per talune infrazioni compiute dagli autobus turistici che potrebbero pregiudicare gravemente i flussi circolatori veicolari, al fine di garantire miglioramenti della viabilità cittadina nel comune di Roma.

L'articolo 14 detta alcune disposizioni per il Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per far fronte alle maggiori esigenze che l'evento giubilare richiede, si adeguano i compiti istituzionali di profilassi internazionale, igiene e sanità pubblica, al fine di assicurare, nel periodo di interesse, la piena funzionalità di tutte le strutture coinvolte dall'eccezionalità dell'evento medesimo.

Inoltre, con particolare riferimento all'adempimento finalizzato alla profilassi internazionale che richiede un maggior coinvolgimento degli uffici periferici del Ministero della sanità, a causa della prevista intensificazione del flusso dei viaggiatori e di merci nel periodo considerato, si consente al Ministero della sanità, in via temporanea, di avvalersi anche di ulteriore personale sanitario, tecnico e amministrativo non appartenente alla pubblica Amministrazione, stimato in circa centosessanta unità, mediante conferimento di incarichi revocabili, secondo modalità di selezione che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Il costo medio annuo di ogni dipendente è pari a 40 milioni di lire.

Pertanto l'onere complessivo è pari a:

40 milioni di lire x 1.500 unità = 60 miliardi di lire annui

In particolare:

per l'anno 1999 il costo sarà pari a 1/12 dell'onere complessivo
= 5 miliardi di lire;

per l'anno 2000 il costo sarà pari a 12/12 dell'onere complessivo
= 60 miliardi di lire;

per l'anno 2001 il costo sarà pari a 6/12 dell'onere complessivo
= 30 miliardi di lire.

Tuttavia occorre tenere presente che la norma prevede di rinnovare i contratti già autorizzati a tempo determinato per il 1999, al cui onere si fa fronte con risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per lire 15 miliardi. Pertanto l'onere relativo all'anno 2000 va diminuito di pari importo.

Riepilogo degli oneri

1999: lire 5 miliardi

2000: lire 45 miliardi

2001: lire 30 miliardi

Articolo 3

Il costo medio annuo di ogni contrattista assunto dagli uffici consolari italiani più direttamente coinvolti nel rilascio dei visti ai pellegrini è di circa 60 milioni di lire. Pertanto il costo per le 15 unità previste è pari a lire 900 milioni di lire annue.

Il costo dell'unità da attribuire all'Ambasciata italiana presso la Santa Sede per far fronte agli accresciuti impegni è di circa 85 milioni di lire annue.

L'onere complessivo, ripartito nel triennio 1999-2001, è pertanto il seguente:

per l'anno 1999: 247 milioni di lire (pari a 3/12 dell'onere complessivo);

per l'anno 2000: 985 milioni di lire (pari a 12/12 dell'onere complessivo);

per l'anno 2001: 247 milioni di lire (pari a 3/12 dell'onere complessivo).

Articolo 14

Ripartendo il personale complessivo (160 unità) previsto dal comma 2 in 35 medici, 95 tecnici e 30 amministrativi e stimando un costo annuo *pro-capite* di lire 80 milioni per i medici e 40 milioni per le altre professionalità, si ha un costo complessivo, relativo alla durata massima dell'incarico (18 mesi), di lire 11.700 milioni, così ripartiti:

Anno 2000

medici: 80.000 milioni x 35 unità x 12/12 =	2.800 milioni
tecnici: 40.000 milioni x 95 unità x 12/12 =	3.800 milioni
amministrativi: 40.000 milioni x 30 unità x 12/12 =	1.200 milioni
	<hr/>
	7.800 milioni

Anno 2001

medici: 80.000 milioni x 35 unità x 6/12 =	1.400 milioni
tecnici: 40.000 milioni x 95 unità x 6/12 =	1.900 milioni
amministrativi: 40.000 milioni x 30 unità x 6/12 =	600 milioni
	<hr/>
	3.900 milioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999, utilizzando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

3. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1999, in lire 45 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550

milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Disposizioni per il Ministero dell'interno)

1. Anche in relazione alle necessità di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presidi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unità previsionali per i lavori di manutenzione, è autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici già esistenti.

2. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione può provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico - economica rilasciata da soggetti pubblici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacità tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista scelto dal presidente dell'ordine professionale competente.

3. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti suc-

cessivi, purché la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dalla predetta disposizione.

Art. 3.

*(Disposizioni per il Ministero
degli affari esteri)*

1. Per far fronte alle numerose richieste di rilascio di visti di ingresso in Italia in occasione delle celebrazioni per il Giubileo, è autorizzata l'assunzione di sedici contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico - consolari maggiormente coinvolte nell'avvenimento. Le rappresentanze interessate possono, pertanto, stipulare direttamente fino ad un massimo di sedici contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° settembre 1999 fino al 30 marzo 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 247 milioni per l'anno 1999, in lire 985 milioni per l'anno 2000 e in lire 247 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

(Lavoro straordinario e temporaneo)

1. Nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilarie, sono autorizzate, d'intesa con il

Ministro per la funzione pubblica, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, può assumere, per le attività direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unità, personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 5.

(Università di Roma Tor Vergata)

1. L'Università di Roma Tor Vergata è autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n. 331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad anticipare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da realizzare nel comprensorio dell'Università stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, può adottare, ove non si pos-

sa altrimenti provvedere stante l'urgente necessità, ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilità di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.

Art. 6.

(Servizio sostitutivo di leva)

1. Fino al 31 dicembre 2001, al fine di fronteggiare adeguatamente nel periodo di svolgimento dell'evento giubilare le maggiori esigenze delle amministrazioni comunali, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa - Centro di volontariato per il Giubileo, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile è autorizzata a impiegare nel servizio sostitutivo di leva i giovani idonei al servizio militare che non siano stati incorporati, perché eccedenti rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate, nei contingenti di chiamata alle armi, nonché quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230, eccedenti rispetto alle esigenze delle Amministrazioni ed enti convenzionati. I giovani sono destinati: ai Corpi di polizia municipale dei comuni di residenza; all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa - Centro di volontariato per il Giubileo per attività di assistenza ai pellegrini; al Ministero per i beni e le attività culturali per la vigilanza dei musei; al Ministero dell'ambiente per la tutela delle aree naturali protette. I giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230, non possono essere destinati ai Corpi di polizia municipale. All'uopo il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile le situazioni di eccedenza sessan-

ta giorni prima della scadenza del termine ultimo per la chiamata alle armi. L'entità del fabbisogno è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole Amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dei successivi regolamenti attuativi.

3. Al fine di favorire la piena realizzazione delle pari opportunità, possono partecipare, a titolo volontario, alle attività di cui al servizio sostitutivo, disciplinato dal presente articolo, nell'ambito di appositi contingenti stabiliti annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, le cittadine italiane che ne facciano richiesta, che al momento della presentazione della domanda presso il medesimo Ufficio nazionale abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno d'età e che abbiano prodotto il certificato di cui all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in quanto compatibili.

4. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al presente articolo, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, possono essere posti a carico del Fondo nazionale per il servizio civile nei limiti delle disponibilità residue, ovvero dei bilanci delle Amministrazioni interessate sulla base di specifiche convenzioni definite, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la Presidenza del Consiglio

dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per le visite di leva.

Art. 7.

(Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel centro storico del comune di Roma)

1. Fino al 30 giugno 2001 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani situati nel centro storico del comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b), f), e h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, panifici.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270)

1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle località interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attività anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. Il defianziamento, anche se già disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270, comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla re-

stituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

3. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della legge 7 agosto 1997, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.

Art. 9.

(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651)

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*,

del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresì essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

2. L'assegnazione delle somme è effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 1999.

Art. 10.

(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280)

1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Abusivismo commerciale)

1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti i comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attività di vendita ambulante, l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; può in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 12.

(Affissioni abusive)

1. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, chiunque effettua o commissiona affissioni abusive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000. La stessa sanzione si applica nei confronti di colui che trae vantaggi dalle affissioni stesse.

2. Ove l'affissione abusiva sia stata effettuata su incarico di un imprenditore commerciale, la sanzione pecuniaria nei confronti di quest'ultimo può essere sostituita da un provvedimento di chiusura dell'attività commerciale da un minimo di uno a un massimo di quattro giorni.

3. Per la violazioni previste dall'articolo 60 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, commesse sino al 30 giugno 2001 nel co-

mune di Roma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

4. Nei comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

Art. 13.

(Violazioni del codice della strada)

1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3, dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da quindici giorni a due mesi.

2. Il pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di Polizia accertatore, mediante versamenti su conto corrente postale o utilizzando sistemi elettronici.

3. Nei centri abitati dei comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubi-

lare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1 sino al 30 giugno 2001.

Art. 14.

(Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale)

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.

2. Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica Amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e a lire 3.900 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.